



Contributo di solidarietà *una tantum*

(L. R. 18.11.2024, n. 28, art. 28, comma 1

L. R. 30.01.2025, n. 3, art. 45)

FAQ

- 1. *Nel documento / certificazione rilasciata dai servizi sociali dei comuni è sufficiente esplicitare le formule di "presa in carico del soggetto" e "condizione di disagio socio-economico del nucleo" oppure è necessario descrivere il caso specifico con una dettagliata relazione?*** **Risposta:** Nel documento / certificazione rilasciata dai servizi sociali dei comuni è sufficiente esplicitare le formule di "presa in carico del soggetto" e "condizione di disagio socioeconomico del nucleo"; non è necessaria dettagliata relazione.
- 2. *L'impossibilità da parte dell'Ufficio del comune di adibire l'interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico, pregiudica l'assegnazione del contributo al richiedente?***
Risposta: No, l'impossibilità da parte dell'Ufficio del comune di adibire l'interessato alle attività socialmente utili non pregiudica l'erogazione del contributo.
- 3. *La mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili da parte dei comuni pregiudica l'assegnazione del contributo al richiedente?***
Risposta: No, la mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili non pregiudica l'erogazione del contributo.
- 4. *Cosa si intende per "intese concordate tra l'Amministrazione regionale ed i comuni di residenza", necessita sottoscrivere un protocollo di intesa tra comune e Regione Siciliana?***
Risposta: Saranno al riguardo emanate circolari di concerto tra il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e l'ANCI Sicilia.
- 5. *In base a quali criteri viene trasferito il contributo pari a 1,5% spettante ai Comuni, per i costi di avvio dei beneficiari ad attività socialmente utili?***
Risposta: Il trasferimento sarà effettuato in percentuale tra i Comuni partecipanti ai progetti di attività socialmente utili.
- 6. *Sono previste incompatibilità del contributo di solidarietà una tantum con altri benefici ministeriali (ADI, SFL)?***
Risposta: No, non ci sono incompatibilità con i suddetti benefici.



7. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un disabile con successiva attestazione dell'Ufficio del comune competente di impossibilità a svolgere le attività socialmente utili?

Risposta: Sì, è ammessa la presentazione dell'istanza da parte del disabile anche se successivamente il comune competente attesti l'impossibilità di adibire l'interessato ad attività socialmente utili per ragioni psico-fisico (v.si art. 9 dell'Avviso pubblico).

8. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di chi si trova in centro di accoglienza a carico dello Stato?

Risposta: Sì, è ammissibile la presentazione dell'istanza.

9. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto fisicamente impossibilitato a svolgere attività socialmente utili, che verrà quindi esonerato dallo svolgimento delle stesse, anche se il nucleo familiare del richiedente è composto da altri adulti attivabili al lavoro?

Risposta: Sì, è ammissibile la presentazione dell'istanza.

10. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE 2025 relativo alla situazione patrimoniale e reddituale dell'anno 2023 pari ad Euro 5.000,00?

Risposta: No, come disposto dall'art. 28 co. 1 della L.R. n. 28 del 18 novembre 2024, e specificato nell'art. 5 n. 2 dell'Avviso pubblicato, il contributo di solidarietà può essere concesso in favore di famiglie con un reddito ISEE inferiore ad Euro 5.000,00.

11. Nella definizione di "nucleo monogenitoriale con figlio minore" rientrano anche i nuclei che in Isee riportano la componente aggregata di genitore non coniugato e non convivente? Considerato che la norma di settore prevede l'inserimento del genitore aggregato non coniugato e non convivente in Isee qualora non si trovino nelle situazioni specifiche regolamentate (sia coniugato con persona diversa, abbia figli con persona diversa, non abbia la potestà sui figli, sia tenuto a versare assegni periodici, etc...).

Risposta: Per configurarsi la fattispecie di nucleo monogenitoriale con figlio minore, occorre che nell'ISEE sia inserito un solo genitore.

12. Per ottenere gli 8 punti c'è differenza tra vedovi con figli minorenni e vedovi con figli maggiorenni?

Risposta: Per l'attribuzione del relativo punteggio, non c'è differenza tra vedova con figli minorenni e vedova con figli maggiorenni.